



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

AREA TECNICA
Settore Lavori Pubblici

DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)	
gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL	
Procedura: aperta ex articoli 3, comma 1, lettera sss) e comma 2, lettera d) e 60, del d.lgs. n. 50 del 2016 2016 criterio: minor prezzo ex articoli 36, comma 9-bis e 97, commi 2, 2-bis e 8, del d.lgs. n. 50 del 2016	
SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE E CURE DELLE COLONIE FELINE SUL TERRITORIO COMUNALE. TRIENNIO 2020 – 2022 – FINO AL 31/12/2022	
CUP: //	CIG: ZE72C279C2

Stazione Appaltante:

Comune di Lonato del Garda – Piazza Martiri della Libertà n. 12 – 25017 Lonato del Garda (BS)
Area Tecnica – Settore LL.PP./Ecologia – tel. 030/91392270 – fax 030/91392290
Profilo committente: www.comune.lonato.bs.it
Indirizzo pec: protocollo@pec.comune.lonato.bs.it

Oggetto della gara:

Oggetto della presente gara è l'appalto del servizio di sterilizzazioni e cure delle colonie feline sul territorio comunale – Triennio 2020 - 2022

In particolare le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la prestazione dei servizi sono stabiliti, oltre che nel presente disciplinare nel Preventivo - listino

Poiché la presente procedura sarà gestita interamente con sistemi telematici, non sarà soggetta all'applicazione delle disposizioni relativi al c.d. "AVCPass", come previsto dalla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell'A.V.C.P.

CODICE CIG: ZE72C279C2

CODICE CPV: 85200000-1

Luogo ed esecuzione dell'appalto:

Luogo principale di esecuzione del servizio presso ambulatorio professionista.

Durata dell'appalto:

L'appalto avrà durata di tre anni fino al 31/12/2022.

Importo a base di gara:

Il valore economico dell'appalto ammonta ad € 11.091,57 oneri fiscali e cassa esclusi

Requisiti di partecipazione:

- iscrizione all'Ordine dei veterinari -
- Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68;
- Obbligo di Studio presso il quale effettuare le sterilizzazioni e cure Comune di Lonato e confinanti (Desenzano del Garda – Calcinato – Padenghe sul Garda – Bedizzole – Calvagese della Riviera - Castiglione delle Stiviere – Solferino – Pozzolengo – Cavriana)

- Possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 così come di seguito riportati:

A. Requisiti di carattere generale

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-*quater* del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-*ter* e 648-*ter* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia.

Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto del Codice delle leggi antimafia, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- a) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- b) dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- c) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-*bis* co. 1 e 2-*bis* del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico qualora:

- possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;
- la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come dall'art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

B. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione all'Ordine Medici veterinari.

Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione all'ordine.

C. Capacità economica e finanziaria

Fatturato medio d'impresa, riferito all'ultimo triennio, non inferiore ad € 22.183,14 IVA esclusa.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto) : 3 x (anni di attività).

Tale requisito potrà essere comprovato mediante: copia dei bilanci relativi al periodo considerato corredati della nota integrativa, oppure copia delle dichiarazioni IVA del periodo considerato.

D. Capacità tecniche e professionali

Aver eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi, presso enti pubblici o privati, di importo non inferiore a all'importo a base della gara.

Disporre di adeguate attrezzature tecniche e di misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché di strumenti di studio e di ricerca.

In ogni caso, la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali sarà fornita attraverso la documentazione elencata all'Allegato XVII del Codice

Presentazione dell'offerta:

L'Offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al Comune di Lonato del Garda mediante l'utilizzo della Piattaforma SinTel, entro e non oltre il termine perentorio delle

Ore 10:00 del giorno 11/05/2020

pena l'irricevibilità dell'offerta, e comunque, la non ammissione alla procedura.

In particolare il concorrente dovrà inviare:

- a) La Documentazione Amministrativa;
- b) L'Offerta Economica.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i files che compongono l'offerta e che non siano originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

E' responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante SinTel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del precedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARCA e del Comune di Lonato del Garda ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.

Pertanto si invitano i concorrenti a connettersi a SinTel entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

Si raccomanda di non indicare o comunque di non fornire i dati dell'Offerta Economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Documentazione Amministrativa (Fase A):

Con riferimento alla Documentazione Amministrativa è necessario predisporre i seguenti documenti (tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentate del concorrente e allegata negli appositi campi previsti in piattaforma):

- DGUE (documento di gara unico europeo per Operatori economici);
- Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo di euro 16,00 sull'Offerta Economica;
- Copia del Listino prezzi, debitamente firmato per esteso, per accettazione dal Titolare o dal Legale rappresentante in ogni sua pagina;
- Protocollo di legalità debitamente firmato per esteso, per accettazione dal Titolare o dal Legale rappresentante

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si precisa che, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016, si procederà alla richiesta di regolarizzare/integrare la documentazione nel termine di 5 giorni, trascorso il quale si procederà all'esclusione dalla procedura.

Individuazione degli Offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui al **punto IV.2.4) del bando di gara** o, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti tramite il Menù Comunicazioni della Piattaforma Sintel, il Responsabile del Procedimento provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte e in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In questa fase, prima di qualunque altro adempimento sono esclusi senza necessità di procedere oltre gli Offerenti la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine previsto dal bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- non consente l'individuazione degli Offerenti stessi;
- non contiene l'**Offerta economica**.

Esame della documentazione amministrativa ed esclusioni irrimediabili

Il Responsabile del Procedimento provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ed esclude l'Offerente o gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:

- a) non ha sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
- b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
 - ha palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal presente Documento, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
 - presenta irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
- c) incorre in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
 - motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
 - assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di

soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;

--- assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolubile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;

e) in caso di Forma aggregata non ha indicato il mandatario o capogruppo, o ha indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;

f) in caso di ricorso all'avvalimento, non ha allegato il contratto di avvalimento, oppure ha presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;

g) Attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dall'Area Tecnica – Settore LL.PP/Ecologia

Disposizioni di chiusura in materia di esclusioni

Alla conclusione degli adempimenti e delle esclusioni di cui ai punti precedenti

a) è escluso altresì l'Offerente in caso di soccorso istruttorio:

--- risultato infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante;

--- le cui dichiarazioni o documentazioni presentate in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;

--- che si trova in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate successivamente con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante

b) sono individuati gli Offerenti ammessi e gli Offerenti esclusi e, per questi ultimi, sono riportate le relative motivazioni anche sommariamente in modo da individuare con sufficiente approssimazione i vizi che hanno comportato l'esclusione;

c) ai sensi dell'articolo 76, commi 2-bis e comma 5, lettera b), del Codice dei contratti, l'esclusione è comunicata tempestivamente all'Operatore economico escluso tramite posta elettronica certificata.

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo Offerente ammesso o di una sola offerta ammessa

Apertura delle offerte economiche (Fase B):

Il concorrente dovrà indicare la propria offerta economica espressa in un'unica percentuale di sconto sull'importo posto a base di gara nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, Nell'apposito campo "Valore dei costi non soggetti a ribasso" il concorrente non dovrà inserire alcun valore

Il Presidente di gara in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti nel Bando di Gara in **seduta pubblica** procede all'apertura delle Buste dell'**Offerta economica** in sequenza e provvede:

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;

c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;

d) ad accertare la sussistenza dei vizi o delle condizioni di cui al successivo punto **Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Economica** e, se accertate, ad escludere l'Offerta;

e) a formulare – tramite la Piattaforma - la graduatoria delle Offerte economiche, dopo le eventuali esclusioni di cui al punto d).

Cause di esclusione in fase di esame dell'offerta economica

Sono escluse, dopo l'apertura della «Offerta Economica», le offerte:

a) mancanti di qualunque sottoscrizione;

b) sottoscritte ma mancanti della sottoscrizione del soggetto competente per la firma o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati, in violazione delle prescrizioni di cui al Capo 17, lettera c);

- c) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
--- non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
- d) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- f) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, anche se la circostanza non era stata accertata o non era stata definitivamente accertata in precedenza.

Criterio di Aggiudicazione:

Ai fini dell'aggiudicazione:

- a) questa avviene con il criterio dell'Offerta del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis e dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 8, del Codice dei contratti;
- b) la Stazione appaltante non si avvale della cosiddetta «inversione procedimentale» di cui all'articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti;
- c) in relazione all'offerta economica:
--- ai fini dell'efficacia e validità giuridica dell'offerta, è considerata l'Offerta economica redatta dall'Offerente sul Documento di offerta generato dalla stessa Piattaforma;
--- ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia di cui al punto 21.3) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti sulla Piattaforma telematica.

Offerte anomale o anormalmente basse

Ai sensi dell'articolo 97, comma 3-bis, del Codice dei contratti, se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 5 (cinque) il RUP, o il Presidente di gara, senza soluzione di continuità con la fase lettura delle Offerte economiche, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi tramite la voce Comunicazioni del Menù della procedura, in seduta pubblica, procede ai sensi dei punti seguenti.

1. Individuazione delle Offerte anomale in presenza di almeno 15 (quindici) offerte ammesse

Ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Codice dei contratti, se le offerte ammesse sono in numero non inferiore a 15 (quindici) si procede come segue:

- a) escludendo (in realtà con accantonando) il 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, è effettuato il calcolo:
--- della somma dei ribassi percentuali delle offerte ammesse,
--- della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse (ottenuto dividendo la somma di cui al trattino precedente per il numero delle offerte ammesse);
--- le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10% (dieci per cento), siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì accantonate (come fossero un'unica offerta);
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali (senza considerare le offerte accantonate) che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), secondo trattino;
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica (di cui alla lettera a), secondo trattino) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola (inteso come prodotto della prima cifra per la seconda cifra) della somma dei ribassi di cui alla lettera a), primo trattino (senza considerare le offerte accantonate) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
- e) le operazioni che precedono sono riepilogate nella seguente formula:
Soglia di anomalia = $M + S \times [1 - (c1 \times c2 / 100)]$, dove:
M = media aritmetica delle offerte di cui alla lettera a), secondo trattino;
S = scarto medio aritmetico di cui alla lettera b),
c1 = prima cifra decimale dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), primo trattino,

c2 = seconda cifra decimale dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), primo trattino.

2. Individuazione delle Offerte anomale in presenza di meno di 15 (quindici) offerte ammesse

Ai sensi dell'articolo 97, comma 2-bis, del Codice dei contratti, se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 15 (quindici) si procede come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10% (dieci per cento), siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali (*senza considerare le offerte accantonate*) che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% (venti per cento) della medesima media aritmetica;
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

3. Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al punto 21.3.1 oppure al punto 21.3.2. Alle predette offerte anomale si applicano le seguenti disposizioni:

- a) ai sensi degli articoli 36, comma 9 e 97, comma 8, del Codice dei contratti, sono escluse automaticamente, salvo che si verifichi una delle condizioni di cui alle lettere b) e c);
- b) non si procede all'esclusione automatica di cui alla lettera a), in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci);
- c) non si procede altresì all'esclusione automatica di cui alla lettera a) se una o più offerte ammesse siano state presentate da un Operatore economico stabilito in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o da un Offerente in Forma aggregata al quale tale Operatore economico sia aggregato, la cui offerta sia pari o superiore alla soglia di anomalia di cui ai punti 21.3.1 o 21.3.2; qualora tale Operatore economico sia successivamente escluso ai sensi del Capo 19, trova applicazione l'esclusione automatica di cui alla lettera a);
- d) nei casi di cui alle lettere b) e c) è attivato il sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta mediante giustificazioni contraddittorie ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, come previsto al Capo 22.

Disciplina della verifica di anomalia delle offerte

Quando non ricorrono le condizioni per l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui al **punto 3**, lettera a), bensì si verificano le condizioni di cui allo stesso **punto 3** lettera b) o lettera c), si procede alla verifica delle medesime offerte anomale. A tal fine il RUP:

- a) richiede contemporaneamente per iscritto agli Offerenti titolari delle migliori offerte anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della nuova proposta di aggiudicazione; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo capoverso **Contenuto delle giustificazioni**;
- b) l'esame delle giustificazioni è effettuato fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto o di una commissione tecnica appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall'ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale;
- d) verifica in **seduta riservata** le giustificazioni pervenute dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;

- e) se ritiene le giustificazioni sufficienti a dimostrare la congruità dell'Offerta, procede ai sensi del del Capoverso **Aggiudicazione**;
- f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;
- g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l'anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione motivata; l'Offerente non può dolersi del mancato ricorso alle previsioni di cui alla presente lettera g);
- h) le giustificazioni tardive, pervenute dopo l'adozione del provvedimento di cui al Capoverso **Conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni**, non possono essere prese in considerazione;
- i) nel caso di mancata presentazione delle giustificazioni ovvero di presentazione gravemente tardiva ai sensi della lettera h), il RUP esclude l'offerta anormalmente bassa motivando sulla base di quanto già agli atti.

Contenuto delle giustificazioni

1. Forma delle giustificazioni

Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni - in ogni caso:

- a) le giustificazioni devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l'offerta;
- b) se le giustificazioni, a giudizio dell'Offerente, contengono in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, devono essere corredate da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.2; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti.

2. Contenuto di merito

Le giustificazioni:

- a) sono soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
- a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
- a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
- a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'Offerente per eseguire le prestazioni;
- a.4) l'eventualità che l'Offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'Offerente dimostri che detto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- b) possono riguardare ogni altra condizione che l'Offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:
- b.1) coinvolgono i costi per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
- b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore oppure se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori per più del 20% (venti per cento) rispetto a quelli risultanti dall'aggiudicazione;
- b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;
- b.4) contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse se:
- c.1) non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
- c.2) in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.3) in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'Offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'Offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature, con dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.3) alle spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione dell'Operatore economico;
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario non remunerati direttamente dalla Stazione appaltante;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.4) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'Operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

3. Conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni

La conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse è disposta con atto del RUP, che decide sull'accoglimento delle stesse o sul loro rigetto con la relativa esclusione dell'offerta, come segue:

- a) formula la proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta non giudicata anomala, per la quale si procede ai sensi del Capoverso **Aggiudicazione**;
- b) se risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) se un'offerta, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risulti, nel complesso, inaffidabile o incongrua, la esclude ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice dei contratti;
- d) nel caso di cui alla lettera c), il procedimento è reiterato in relazione all'offerta che segue immediatamente in graduatoria.

Aggiudicazione

1. Adempimenti preliminari

Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara, quindi:

- a) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice dei contratti, approva la proposta di aggiudicazione entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, salvo che prima di tale termine l'approvazione sia assorbita dal provvedimento di aggiudicazione;
- b) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice dei contratti richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione i documenti di cui all'articolo 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice;
- c) verifica d'ufficio la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera b) per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
- d) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità predette, effettua la verifica mediante richiesta scritta all'Operatore economico assegnando un termine perentorio di 5 (cinque)

giorni;

- e) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'Operatore economico subentrante;
- f) in ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e in caso di verifica negativa:
 - se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
 - revoca l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - procede, in tutti i casi, alla segnalazione all'ANAC delle circostanze di cui alla presente lettera f);
 - provvede all'escussione della garanzia provvisoria;
- g) ai sensi dell'articolo 95, comma 10, secondo periodo, del Codice dei contratti, nel caso l'offerta oggetto della proposta di aggiudicazione non sia stata oggetto di verifica di congruità, verifica il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'articolo 97, comma 5, lettera d), richiedendo, se del caso, i documenti necessari a tale verifica. Si applica per analogia il procedimento di cui ai punti 22.1 e 22.2.3, in quanto compatibili.

2. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto precedente e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al Capo 6;
- c) può essere negata dalla Stazione appaltante, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- d) a decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e alle pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice.

Stipula del contratto

1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto:

- a) non può essere stipulato prima:
 - che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
 - dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, ovvero 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione;
 - dell'ottenimento della documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo; resta fermo che ai sensi degli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti la Stazione appaltante recede dal contratto eventualmente stipulato al verificarsi delle circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo;
 - dell'assolvimento degli obblighi e degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario a tale scopo;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti è stipulato, in assenza di motivi ostativi, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e salvo un minor termine imposto dalla Stazione appaltante con ordine di servizio o convocazione per la verbalizzazione dell'inizio delle prestazioni;
- c) è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, oppure in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata autenticata.

2. Obblighi dell'aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- c) a presentare una polizza che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo da assicurare stabilito dal Capitolato speciale d'appalto;
- d) la polizza di cui alla lettera c) deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale stabilito dal Capitolato speciale d'appalto, per un massimale stabilito dal Capitolato speciale d'appalto; la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. La polizza deve tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento;
- e) a depositare, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, la garanzia definitiva nella misura prevista dalla predetta norma, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, commi 2, 3 e 7 dello stesso Codice; dopo il deposito è svincolata la garanzia provvisoria presentata in fase di gara;
- f) a versare a favore della Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, e determinate ai sensi di legge;
- g) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'aggiudicazione e la sostituzione dell'aggiudicatario; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o all'aggiudicazione al secondo classificato subentrante per scorrimento della graduatoria.

Definizione delle controversie

1. Controversie in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, comunicato ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice dei contratti, con le modalità di cui al punto 2.2;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto

legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'Operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'Operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi da 3 a 7, del Codice dei contratti.

Norme finali

1. Trattamento dei dati personali

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:

- a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui ai gli articoli 86 e 87 del GDPR;
- b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara;
- d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili;
- e) i dati relativi a sanzioni, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all'articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei limiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018;
- f) nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della privacy l'interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;
- g) ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento dei dati, nonché responsabile, per conto della Stazione appaltante citata in epigrafe, è stato individuato il seguente soggetto: Dott. Davide Boglioni; questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali limiti o portata della delega, è reso noto con le modalità di cui al punto 2.2.

2. Imposta di bollo

Ai fini dell'imposta sul bollo:

- a) l'**Offerta economica** deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
 - se assolta in modo virtuale, indicando sull'**Offerta economica** o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
 - mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «___», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG, caricando la ricevuta sulla Piattaforma telematica;
 - applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima del suo caricamento sulla Piattaforma telematica, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante

copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'**Offerta economica**; in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente;

--- in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), per i soggetti convenzionati, acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate;

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

Accesso agli atti

1. Accesso agli atti del procedimento

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

a) tempestivamente a tutti gli Offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente o il ricevimento della relativa comunicazione ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis e comma 5, lettera b), del predetto Codice;

b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;

c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

2. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti del procedimento

In deroga a quanto previsto al Capoverso Accesso agli atti del procedimento, l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:

a) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni;

b) l'omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'Offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla relativa documentazione, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013;

c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;

d) la deroga di cui al presente punto non si applica e ai controinteressati è consentito l'accesso ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

Riserva di aggiudicazione, norme richiamate

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli Offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere, di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara, anche al di fuori delle circostanze di cui all'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, con motivazione che escluda l'applicabilità dell'articolo 1355 del codice civile.



Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Area Tecnica – Settore LL.PP.
Dott. Davide Boglioni

Allegati:

- DGUE (documento di gara unico europeo per Operatori economici)
- Elenco Prezzi - listino
- Protocollo di Legalità

